COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1974

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato istitutivo della CEE

(IV/23 013 — Goodyear Italiana — Euram)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(75/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notificazione presentata il 7 novembre 1963 conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17 dalla società Goodyear Italiana S.p.A. con sede a Roma (Italia), in appresso denominata Goodyear Italiana, relativa ad un accordo di concessione d'esclusiva di vendita stipulato il 1° maggio 1963 con la società Euram Italia S.p.A. con sede a Milano (Italia), in appresso denominata Euram,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione effettuata, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 91 del 3 agosto 1974,

visto il parere emesso il 16 ottobre 1974 dal comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

I

1. considerando che, nella sua versione attuale, l'accordo notificato contiene, tra l'altro, le seguenti disposizioni :

Goodyear Italiana nomina Euram suo distributore esclusivo in Italia della pellicola di plastica per il confezionamento dei prodotti alimentari recante il marchio Vitafilm e fabbricata o fornita da Goodyear Italiana ; Goodyear Italiana s'impegna a non vendere direttamente il prodotto in questione a nessun altro in Italia al di fuori di Euram, eccezion fatta per il caso di forniture ad agenzie o dipartimenti del governo degli Stati Uniti d'America esistenti in questo paese.

Euram, che acquista e vende per proprio conto, fissa liberamente i propri prezzi di rivendita ; essa si obbliga a non vendere prodotti concorrenti di quello oggetto dell'accordo nonché ad acquistare delle quantità annuali minime del prodotto in questione a pena di risoluzione dell'accordo ; Goodyear Italiana si riserva il diritto d'esercitare un controllo sulla pubblicità svolta da Euram per la promozione delle vendite del prodotto in questione mentre tutte le spese conseguenti a detta pubblicità restano a carico di Euram ;

2. considerando che, con effetto dal 7 agosto 1973 le parti, su domanda della Commissione, hanno emendato la clausola che faceva divieto ad Euram d'esportare dal territorio italiano il prodotto in questione, sostituendola con una clausola ai sensi della quale ad Euram è vietato di vendere il prodotto al di fuori del territorio della Comunità, ma è però consentito di vendere tale prodotto ovunque all'interno del mercato comune, pur essendo essa obbligata a non svolgere una politica di promozione attiva delle vendite di tale prodotto fuori dall'Italia, consistente, ad esempio, nell'istituzione di filiali, nel mantenimento di magazzini o nello svolgimento di pubblicità ;

considerando che, le parti hanno inoltre convenuto di sopprimere dall'accordo, con effetto dalla stessa data, le seguenti disposizioni :

a) l'obbligazione di Goodyear Italiana di non vendere in Italia, senza l'autorizzazione di Euram, prodotti concorrenti del prodotto in questione,

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1967, pag. 204/62.

b) l'obbligazione di Euram di non contestare la validità del marchio Vitafilm afferente il prodotto oggetto dell'accordo d'esclusiva in questione ;

3. considerando che il prodotto in questione, che è una pellicola di cloruro di polivinile normalmente avvolta in bobine di 30 cm d'altezza e di 120 m di lunghezza, è uno dei semiprodotti più utilizzati della famiglia delle materie plastiche ; che grazie a molteplici qualità di esso, quali l'impermeabilità, la termoretrattabilità, la termosaldabilità, la trasparenza e la maneggevolezza, l'uso di tale prodotto è in espansione costante nel mercato dell'imballaggio in generale e in particolare, in quello del confezionamento dei prodotti alimentari, che ne costituisce il settore elettivo ;

considerando che la fabbricazione del prodotto in questione non rappresenta che una piccola parte delle attività di Goodyear Italiana che sono prevalentemente imperniate sulla fabbricazione dei pneumatici ; che nel mercato comune esistono altre tre filiali della società americana Goodyear International Corporation le quali fabbricano il prodotto in questione ; che Goodyear Italiana, nell'esecuzione dell'accordo in questione, ha però sempre fornito ad Euram solo pellicole di propria fabbricazione ed ha sempre operato in modo autonomo ;

considerando che Euram è una società commerciale che distribuisce, oltre al Vitafilm, una serie d'altri articoli complementari per il confezionamento dei prodotti alimentari, come, ad esempio, vassoietti di polpa di legno o di polistirene, scatole, fogli d'alluminio, sacchetti di polietilene, macchine etichettatrici, pennarelli di feltro, ecc. ; che la sua clientela si compone, per una metà circa, di grandi supermercati e, per un'altra metà, di numerosi negozi a servizio libero di media o piccola superficie (« superettes ») ; che essa commercializza tutta questa gamma di prodotti a mezzo di impiegati di vendita alle sue dirette dipendenze ; che essa mette inoltre a disposizione dei suoi clienti, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, un servizio di assistenza per l'avvio ed il funzionamento dei loro sistemi di confezionamento con pellicola di plastica dei prodotti alimentari ;

considerando che sul mercato italiano la pellicola distribuita da Euram si trova in concorrenza con dei prodotti comparabili fabbricati da molte altre imprese, almeno una delle quali ha una produzione superiore a quella di Goodyear Italiana ; che i clienti stessi di Euram, in particolare i grandi supermercati, non soddisfano l'intero loro fabbisogno di pellicole a mezzo delle forniture di Euram, ma effettuano altresì acquisti di tale prodotto presso altri fabbricanti ;

4. considerando che non è stata avanzata alcuna opposizione da parte di terzi interessati a seguito della pubblicazione effettuata, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ;

II

5. considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, statuisce che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

6. considerando che Euram, ai sensi dell'accordo d'esclusiva in questione, si è obbligata a non vendere prodotti concorrenti di quello oggetto di esso ; che ciò ha la conseguenza di restringere non solo la libertà d'azione di Euram, ma altresì di modificare la posizione di fornitori attuali o potenziali di pellicole di plastica che desiderassero smerciare attraverso Euram i loro prodotti sul mercato italiano ; che questa restrizione è sensibile perché Euram è attualmente il solo operatore italiano che commercializza l'intera gamma dei prodotti necessari all'impiego del sistema di confezionamento con pellicola di plastica dei prodotti alimentari, soddisfacendo, per questo insieme di prodotti, una domanda pari a circa il 30 % della domanda degli utilizzatori di tale sistema sul mercato italiano ; che per lo stesso motivo la restrizione in questione è suscettibile di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri nella misura in cui le correnti di scambio tra gli altri territori del mercato comune ed il territorio italiano possono svilupparsi diversamente da quanto avverrebbe se tale accordo non esistesse, e in un senso che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra gli Stati membri ;

7. considerando che Euram si è inoltre obbligata a non promuovere una politica attiva di vendita del prodotto in questione negli altri paesi del mercato comune ; che ciò ha la conseguenza non solo di restringere la libertà di rivendita del concessionario esclusivo, ma anche di modificare la posizione di terzi, segnatamente dei commercianti e degli utilizzatori degli altri paesi del mercato comune, i quali si trovano di fronte ad una rarefazione dell'offerta del prodotto in questione nel loro paese ; che questa restrizione è sensibile perché Euram detiene una posizione importante nella distribuzione delle pellicole per il confezionamento dei prodotti alimentari sul territorio italiano e perché il mercato del prodotto in questione è in crescente espansione in tutta la Comunità ; che per lo stesso motivo questa restrizione è suscettibile di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri nella misura in cui le correnti di scambio tra il territorio italiano e gli altri territori della Comunità possono svolgersi diversamente da quanto avverrebbe se tale accordo non esistesse, in un senso che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra gli Stati membri ;

8. considerando che Euram si è inoltre obbligata a non esportare il prodotto in questione fuori dalla CEE ; che ciò ha per conseguenza non solo di eliminare per Euram la libertà d'esercitare un'attività

commerciale in relazione a questo prodotto fuori dalla CEE, ma anche d'impedire a qualunque operatore situato in un paese terzo d'acquistare da Euram del Vitafilm per smerciarlo successivamente nel mercato comune ; che tuttavia questo obbligo non ha per effetto di restringere in modo sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che in effetto ogni acquirente situato nel mercato comune può essere approvvigionato di Vitafilm non solo direttamente da parte di Euram, ma anche, direttamente od indirettamente, da parte di altri importanti fornitori di tale articolo installati sia all'esterno che all'interno della Comunità ; che rispetto a siffatte possibilità d'approvvigionamento, la rivendita nel mercato comune di Vitafilm previamente venduto da Goodyear Italiana ad Euram e quindi esportato da questa fuori dalla CEE, sarebbe poco verosimile perché verrebbero ad incidervi dei fattori economici supplementari quali il cumulo dei margini commerciali e delle spese di inoltro e le imposizioni doganali derivanti dal duplice attraversamento delle frontiere doganali della Comunità europea ; che una rivendita siffatta sarebbe tanto meno verosimile in quanto, per quanto consta alla Commissione, per il prodotto in questione non esistono né, attesa segnatamente la situazione concorrenziale nel settore in parola, esisteranno, in un avvenire prevedibile, delle differenze di prezzo tali tra la CEE ed i paesi terzi da permettere di assorbire degli oneri supplementari di tal sorta ;

9. considerando pertanto che l'accordo in questione, a causa degli obblighi di Euram di non commercializzare prodotti concorrenti e di non promuovere una politica attiva di vendita fuori dall'Italia, rientra nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

III

10. considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili all'accordo se esso contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti od a promuovere il progresso tecnico od economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate delle restrizioni che non sono indispensabili per raggiungere tali obbiettivi ;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

11. considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, il regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva [1], non è applicabile all'accordo in questione perché si tratta d'un accordo al quale partecipano imprese di un solo Stato membro e che riguarda la vendita di prodotti all'interno del medesimo Stato membro ;

12. considerando tuttavia che, da un lato, Goodyear Italiana, la cui attività prevalente è imperniata sul mercato dei pneumatici, può così concentrare la vendita della sua produzione di pellicole su un solo acquirente rivenditore senza essere costretta a coltivare molteplici relazioni d'affari con un gran numero d'intermediari e d'acquirenti ; che, d'altro lato, Euram, la quale commercializza, con vendite dirette, tutta una gamma d'articoli complementari da utilizzare nel confezionamento con pellicole dei prodotti alimentari, è in grado di servire meglio la domanda crescente di Vitafilm assicurando agli utilizzatori, che sono dei supermercati e delle « superettes », un approvvigionamento più regolare e più completo, permettendo loro di meglio impiegare tale prodotto grazie all'assistenza che essa presta ;

13. considerando che l'accordo notificato riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ; che Euram deve in effetti tener conto, nella sua politica di vendita, non solo dei prodotti concorrenti presenti sul mercato, ma anche del prodotto Vitafilm stesso, che può provenire da altri fornitori ; che essa ha così interesse d'offrire il prodotto in questione al consumatore alle condizioni più vantaggiose ;

14. considerando che la restrizione derivante dall'obbligazione assunta da Euram di non adottare una politica attiva di vendita negli altri paesi del mercato comune, può essere considerata come indispensabile per raggiungere i vantaggi suddescritti ; che in effetti Euram è così indotta a concentrare i propri sforzi commerciali sul territorio nel quale gode dell'esclusiva e quindi a meglio contribuire al miglioramento della distribuzione in Italia ;

15. considerando che per motivi analoghi anche il divieto imposto ad Euram di vendere dei prodotti concorrenti del prodotto oggetto dell'accordo può essere considerato indispensabile al miglioramento della distribuzione poiché induce Euram a concentrare i suoi sforzi commerciali sulla vendita del prodotto di Goodyear Italiana ;

16. considerando che il prodotto oggetto dell'accordo notificato si trova in concorrenza diretta sia con prodotti concorrenti posti in vendita in Italia da altre imprese che con lo stesso prodotto Vitafilm fabbricato altrove, il quale può essere importato in Italia ; che in tal modo l'accordo non dà alle imprese interessate la possibilità d'eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

17. considerando che tutte le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono dunque soddisfatte ;

[1] GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

18. considerando che l'accordo in questione ha soddisfatto tutte le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, solo dal 7 agosto 1973 ; che pertanto è opportuno che la decisione produca effetti alla stessa data ;

19. considerando che per fissare la durata della validità della decisione può ammettersi che le principali ragioni che l'hanno motivata non si modificheranno sostanzialmente fino al 31 dicembre 1982,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo di concessione d'esclusiva di vendita concluso il 1° maggio 1963, nella sua versione modificata il 7 agosto 1973, tra le imprese Goodyear Italiana S.p.A. (Roma) ed Euram Italia S.p.A. (Milano).

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal 7 agosto 1973 ; essa è valida sino al 31 dicembre 1982.

Le imprese Goodyear Italiana S.p.A. con sede in Roma ed Euram Italia S.p.A. con sede in Milano sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI